



Autorità di Bacino del Fiume Arno

(legge 18 maggio 1989 n. 183 art. 12)

IL COMITATO ISTITUZIONALE

ADOZIONE DEL PROGETTO DI VARIANTE ALLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI BACINO DEL FIUME ARNO, STRALCIO RELATIVO ALLA RIDUZIONE DEL "RISCHIO IDRAULICO", APPROVATO CON D.P.C.M. 5.11.1999: MODIFICA ALLE NORME 2 E 3

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e s.m.i. ed in particolare gli articoli 53-72 relativi alla parte III del suddetto decreto nonché l'articolo 170, comma 11, ai sensi del quale "Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'articolo 175";

VISTO, altresì, il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208 recante "Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, che ha previsto la proroga delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, stabilendo inoltre che "Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (...) sono fatti salvi gli atti posti in essere dalle Autorità di bacino di cui al presente articolo dal 30 aprile 2006";

VISTA, quindi, la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo", istitutiva delle Autorità di bacino di rilievo nazionale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 agosto 1989, n. 203, recante "Costituzione dell'Autorità di bacino del fiume Arno";





Autorità di Bacino del Fiume Arno

(legge 18 maggio 1989 n. 183 art. 12)

IL COMITATO ISTITUZIONALE

RICHIAMATI l'art. 18 della legge n. 183/1989 contenente la disciplina generale relativa all'adozione e approvazione dei Piani di bacino di rilievo nazionale e l'art. 17 comma 6 *ter* della medesima legge, ai sensi del quale *"i piani di bacino possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali"* nonché l'art. 66 del decreto legislativo n. 152/2006, rubricato *"Adozione e approvazione dei Piani di bacino"*;

VISTO il d.p.c.m. 5.11.1999 con cui è stato approvato il Piano di bacino del fiume Arno, stralcio relativo alla riduzione del rischio idraulico, in seguito anche Piano stralcio Rischio Idraulico;

VISTA la norma 2 del Piano nella parte in cui prevede che *"A seguito di opportune verifiche in sede di ulteriori studi e/o di progettazione esecutiva di ciascun intervento, possono prevedersi modifiche alla perimetrazione delle aree A. (...) Ogni modifica e variazione necessaria è approvata dal Comitato Istituzionale"*;

VISTA, altresì, la norma 3 del Piano, secondo cui *"Sulla base dei risultati delle (...) verifiche (di fattibilità tecnica) le aree B possono essere svincolate, ove risultino non determinanti per il Piano. (...) A seguito di opportune verifiche in sede di ulteriori studi e/o di progettazione esecutiva di ciascun intervento, possono prevedersi modifiche alla perimetrazione delle aree B. Ogni modifica e variazione necessaria è approvata dal Comitato Istituzionale"*;

DATO ATTO CHE nella normativa del Piano stralcio Rischio Idraulico, fermo quanto sopra richiamato, non sono contenute ulteriori disposizioni in merito alla procedura di approvazione delle varianti cartografiche al Piano stesso, consistenti nella modifica del perimetro delle aree di tipo A e di tipo B dallo stesso previste;





Autorità di Bacino del Fiume Arno

(legge 18 maggio 1989 n. 183 art. 12)

IL COMITATO ISTITUZIONALE

RITENUTO CHE, in assenza di una norma specifica di Piano, la disciplina applicabile per procedere all'approvazione delle varianti cartografiche di Piano, consistenti nella modifica del perimetro delle aree di tipo A e di tipo B dallo stesso previste, sia quella generale stabilita all'art.18 della legge n. 183/1989 per l'adozione e approvazione del Piano di bacino;

RITENUTO, QUINDI, OPPORTUNO, anche alla luce dell'esperienza maturata nella fase di attuazione del Piano stralcio Rischio Idraulico, dettare una disciplina specifica di approvazione delle varianti cartografiche del medesimo Piano, improntata ad una maggiore semplificazione, per venire incontro alle esigenze di certezza di tempi in relazione ai vincoli imposti al territorio, nonché per impostare una più efficace e razionale attuazione del Piano medesimo;

DATO ATTO CHE il Comitato tecnico, nella seduta del 23 dicembre 2008, ha avviato l'esame della proposta, elaborata dalla Segreteria tecnico-operativa dell'Autorità, relativa alla modifica delle norme 2 e 3 del Piano stralcio Rischio Idraulico, al fine di dettare una disciplina specifica di approvazione delle varianti cartografiche del Piano medesimo;

DATO, ALTRESI', ATTO CHE il Comitato Tecnico ha approvato il progetto di variante alle suddette norme di attuazione nella seduta del 17 febbraio 2009;

RITENUTO, QUINDI, CHE sussistano i presupposti tecnici e giuridico-amministrativi per procedere all'adozione del progetto di variante alle norme di attuazione del Piano di bacino del fiume Arno, stralcio relativo riduzione del Rischio Idraulico, approvato con d.p.c.m. 5.11.1999: modifica alle norme 2 e 3;





Autorità di Bacino del Fiume Arno

(legge 18 maggio 1989 n. 183 art. 12)

IL COMITATO ISTITUZIONALE

VISTO il verbale della seduta del 10 marzo 2010 di questo Comitato Istituzionale, costituito ai sensi dell'art.12 comma 3 della legge 183/1989 e s.m.i.;

DELIBERA

ARTICOLO 1- E' adottato il progetto di variante alle norme di attuazione del Piano di bacino del fiume Arno, stralcio relativo riduzione del Rischio Idraulico, approvato con d.p.c.m. 5.11.1999 e consistente nella modifica delle norme 2 e 3, così come riportato negli articoli seguenti.

ARTICOLO 2- Il progetto di variante alle norme di attuazione del Piano stralcio Rischio Idraulico, relativo alla modifica della norma 2 parte I - Vincolo di non edificabilità (aree A) consiste nel sostituire l'ultimo periodo della stessa "Ogni modifica e variazione necessaria è approvata dal Comitato Istituzionale" con i seguenti:

"Ogni modifica e variazione necessaria è approvata previo parere favorevole del Comitato tecnico, con decreto del Segretario Generale, su istanza dell'amministrazione comunale nel cui territorio ricade l'area interessata dalla modifica.

Al fine di garantire la massima pubblicità alla procedura, l'avviso relativo alla proposta di modifica, esaminata dal Comitato Tecnico, viene pubblicato sul sito web dell'Autorità e sul bollettino regionale. La proposta, disponibile per la consultazione presso la sede dell'Autorità, è trasmessa anche alla Regione, alla Provincia e al Comune territorialmente interessati.

Eventuali osservazioni possono essere presentate all'Autorità di bacino entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso relativo alla proposta di modifica sul sito web dell'Autorità.

La proposta definitiva di modifica, tenuto conto delle osservazioni pervenute, è soggetta al parere del Comitato Tecnico e viene approvata con decreto del Segretario Generale.

La modifica approvata viene comunicata al Comitato Istituzionale".





Autorità di Bacino del Fiume Arno

(legge 18 maggio 1989 n. 183 art. 12)

IL COMITATO ISTITUZIONALE

ARTICOLO 3 - Il progetto di variante alle norme di attuazione del Piano stralcio Rischio Idraulico, relativo alla modifica della norma 3 parte I - Vincolo di salvaguardia (aree B) consiste nel sostituire l'ultimo periodo della stessa *"Ogni modifica e variazione necessaria è approvata dal Comitato Istituzionale"* con i seguenti:

"Ogni modifica e variazione necessaria è approvata previo parere favorevole del Comitato tecnico, con decreto del Segretario Generale, su istanza dell'amministrazione comunale nel cui territorio ricade l'area interessata dalla modifica.

Al fine di garantire la massima pubblicità alla procedura, l'avviso relativo alla proposta di modifica, esaminata dal Comitato Tecnico, viene pubblicato sul sito web dell'Autorità e sul bollettino regionale. La proposta, disponibile per la consultazione presso la sede dell'Autorità, è trasmessa anche alla Regione, alla Provincia e al Comune territorialmente interessati.

Eventuali osservazioni possono essere presentate all'Autorità di bacino entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso relativo alla proposta di modifica sul sito web dell'Autorità.


La proposta definitiva di modifica, tenuto conto delle osservazioni pervenute, è soggetta al parere del Comitato Tecnico e viene approvata con decreto del Segretario Generale.

La modifica approvata viene comunicata al Comitato Istituzionale".

ARTICOLO 4 - La presente deliberazione sarà depositata presso le sedi delle Regioni e delle Province territorialmente interessate, disponibile per la consultazione da parte di chiunque vi abbia interesse, per 45 giorni consecutivi a decorrere dalla pubblicazione dell'avviso relativo all'avvenuta adozione della presente delibera sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

ARTICOLO 5 - Dell'adozione della presente deliberazione sarà data notizia anche sul sito web dell'Autorità e nei Bollettini Ufficiali della Regione Toscana e della Regione Umbria.

Presso ogni sede di consultazione è predisposto un registro sul quale potranno essere





Autorità di Bacino del Fiume Arno

(legge 18 maggio 1989 n. 183 art. 12)

IL COMITATO ISTITUZIONALE

annotate le richieste di visione e di copia degli atti. Le eventuali osservazioni sul progetto di variante di cui alla presente delibera potranno essere inoltrate alle Regioni Toscana e Umbria entro i successivi 45 giorni dalla scadenza del periodo di consultazione o essere direttamente annotate sul registro di cui sopra.

ARTICOLO 6 - Il progetto di variante alle norme di attuazione del Piano stralcio Rischio Idraulico, approvato con d.p.c.m. 5.11.1999 e consistente nella modifica delle norme 2 e 3 risulta di comune interesse alle due Regioni Toscana e Umbria, per i rispettivi territori di competenza.

Roma, 10 marzo 2010

IL PRESIDENTE

Il Sottosegretario di Stato

all'Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare

(On. Roberto Menia)

IL SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa Gaia Checcucci

